



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

SINDACO

PROT. N. 4202 DEL 06/03/2026

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 30 del 06/03/2026

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000 – Identificazione, registrazione, sterilizzazione e corretta custodia di cani detenuti presso Azienda Zootecnica

IL SINDACO

Premesso che

- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, attribuisce ai Comuni competenze in materia di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo;
- la Legge Regionale Puglia n. 2/2020, ed in particolare l'art. 17, comma 6, prevede che, ai fini della tutela delle produzioni primarie e per ragioni di polizia veterinaria, i servizi veterinari provvedano gratuitamente alla sterilizzazione chirurgica dei cani detenuti;
- l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recepito con DPCM 28 febbraio 2003, stabilisce che chiunque accetti di detenere ed accudire un cane ne diventa responsabile a tutti gli effetti;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e s.m.i. dispone che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, rispondendo civilmente e penalmente dei danni provocati dallo stesso;

Vista

- la relazione del Comando di Polizia Locale di Veglie del 23/01/2026, prot. n. 1295/2026, dalla quale si evince che, in data 23/01/2026, a seguito di sopralluogo effettuato in contrada Otti presso l'azienda della sig.ra Chirivì Giulia, ove insiste un allevamento avicolo, veniva riscontrata la presenza di n. 7 cuccioli e n. 2 cani adulti;
- la successiva relazione prot. n. 3892/2026 del 02/03/2026, dalla quale risulta che i predetti cani sono detenuti nella proprietà della sig.ra Chirivì Giulia;
- che, a seguito delle sanzioni elevate, non è stata prodotta documentazione attestante l'avvenuta microcippatura, iscrizione all'anagrafe canina e stato sanitario degli animali;

Considerato

- il persistere della necessità di assicurare il monitoraggio della popolazione canina mediante identificazione e iscrizione all'anagrafe;
- la necessità di prevenire il fenomeno del randagismo e i connessi rischi per la salute e l'incolumità

pubblica;

- i costi gravanti sull'Ente per la gestione dell'emergenza randagismo;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario adottare provvedimento contingibile e urgente al fine di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e garantire il rispetto della normativa vigente;

ORDINA

1. **Alla sig.ra Chirivì Giulia** nata a Copertino il 11/12/1963, residente in Carmiano alla via della Pace, 52, titolare dell'azienda Zootecnica cod. 3IT092LE023, quale proprietaria/detentrica dei cani presenti presso l'azienda sita in contrada Otti nel Comune di Veglie, di prendere immediati accordi, tramite il Comando di Polizia Locale, con il Servizio Veterinario della ASL Lecce – Area Sanità Animale, per la cattura degli animali ai fini della loro identificazione mediante microchip, registrazione all'Anagrafe Canina Regionale e sottoposizione ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente;
2. **Al Servizio Veterinario della ASL Lecce – Area Sanità Animale**, di procedere, una volta effettuata la cattura, all'identificazione e registrazione dei cani a nome della sig.ra **Chirivì Giulia**, nonché alla loro reimmissione presso la medesima proprietà, ove la stessa dovrà garantirne la custodia, la gestione ed il benessere nel rispetto della normativa vigente;
3. **Al Servizio Veterinario della ASL Lecce – Area Sanità Animale**, di provvedere nel più breve tempo possibile alla sterilizzazione della cagna adulta presente presso lo stabilimento e, per i cuccioli, al raggiungimento dell'età idonea secondo le linee guida veterinarie consolidate;
4. **Alla sig.ra Chirivì Giulia**, di assicurare la corretta custodia dei cani, impedendone la fuga mediante la realizzazione di idonei box o altri sistemi adeguati di contenimento, conformi alle disposizioni vigenti e nel rispetto della normativa edilizia, prevenendo ogni possibile danno a persone o cose;
5. Di comunicare e documentare al Comando di Polizia Locale di Veglie l'avvenuta ottemperanza a quanto disposto entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla notifica della presente ordinanza.

In caso di inottemperanza, si procederà al trasferimento dei cani presso idonea struttura autorizzata, con addebito delle spese di cattura, trasporto, mantenimento e custodia a carico della sig.ra **Chirivì Giulia**.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza sia notificata, per quanto di competenza, alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti e a tutti i soggetti interessati, ed in particolare:

- al Comando di Polizia Locale di Veglie;
- al Servizio Veterinario ASL Lecce – Area Sanità Animale U.O. di Nardò;
- alle Guardie Agriambiente di Lecce;
- alla sig.ra **Chirivì Giulia**.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

che l'inosservanza della presente Ordinanza è punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Veglie, **06/03/2026**

IL SINDACO

F.TO **Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.